

ALLEGATO 3

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1 - La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Referente del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2 - L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3 - Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4 - Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
- 5 - Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6 - Il Referente del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7 - Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Referente del trattamento, indicando i motivi del reclamo.